

VERBALE DI ACCORDO INTEGRATIVO

In data 29/12/2021 presso la sede di ATER Fondazione sita in via P. Giardini, 466/G - 41124 Modena

TRA

- **ATER Fondazione** rappresentata dalla Presidente Orsola Ghedini con la presenza del Direttore Roberto De Lellis e il direttore amministrativo Antonio Volpone assistiti dal Consulente del Lavoro Giuseppe Innocenti

E

- La **Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU)** composta dalle dipendenti Maria Grazia Cavallo, Ornella Parisotto ed Elena Simonini, assistite dalla Segretaria Provinciale Libersind – Confsal Letizia Giello e dal Segretario Generale SLC-CGIL Fernando Siena

Considerato che:

- le Parti hanno valutato necessario ad inizio 2021, anche alla luce della trasformazione di ATER in Fondazione avvenuta nell'anno 2020, confrontarsi in merito ai punti oggetto del presente accordo;
- sono stati necessari diversi incontri a partire da marzo 2021 per raggiungere un'intesa informale nell'incontro dell'11 ottobre 2021;

SI È CONVENUTO

- di sottoscrivere il presente accordo per l'adozione del Contratto Integrativo Aziendale di 2° livello da applicare, nel rispetto delle scadenze ivi contenute, al personale dipendente di ATER.

1) ASSESTAMENTO ART.27 – CONTRATTO INTEGRATIVO ATER

L'Accordo sindacale del 17/10/2008, modificando e interpretando l'art. 27 dell'accordo siglato nel dicembre del 2005, stabiliva che: "le parti concordano di congelare a far data dal 1° gennaio 2008, le maggiorazioni retributive relative agli aumenti stabiliti dal CCNL".

Si è convenuto pertanto di rivedere gli adeguamenti retributivi, congelati al 1° gennaio 2011, in modo da determinare un valore condiviso, non rivalutabile e riproporzionato per livello, come da tabella di seguito:

	ASSESTAMENTO ART.27 (1)	CONGUAGLIO ART.27 (2)	ART.27 ATTUALE (3)
1°	€. 785.62	€. 23.86	€. 809.48
2°	€. 542.46	€. 162.30	€. 704.76
3°	€. 424.18	€. 75.71	€. 499.89
4°	€. 341.93	€. 76.74	€. 418.67
5°	€. 278.64	€. 5.54	€. 284.18

Si conviene che tale valore (*assestamento art. 27*), con decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione dell'Accordo, sia indicato fra le componenti della retribuzione lorda, ex art. 18 del vigente CCNL Teatri Stabili ("Corresponsione ed elementi della retribuzione"), con la descrizione "**art. 27**".

La differenza (*conguaglio art. 27*) tra il valore in vigore alla data di sottoscrizione dell'Accordo (*art. 27 attuale*) e l'importo rideterminato (*assestamento art. 27*), sarà indicato con la descrizione "**conguaglio art.**"

FS

ME

OR

EL

27" e continuerà ad essere riconosciuto *"ad personam"* a tutto il personale che ha percepito, fino al mese di sottoscrizione dell'Accordo, l'importo ex art. 27 e non sarà assorbibile da nessun aumento contrattuale o di accordo integrativo aziendale per tutta la durata del rapporto di lavoro.

In caso di passaggio al livello superiore, la retribuzione lorda del personale che ha percepito fino alla data di sottoscrizione dell'Accordo l'importo *"art. 27 attuale"*, riporterà il solo importo rideterminato, definito *"assestamento art. 27"*, senza il *"trascinamento"* dell'importo differenziale denominato *"conguaglio art.27"*.

Con l'applicazione di quanto convenuto al presente punto 1) si concorda che quanto corrisposto a seguito dell'accordo firmato nell'anno 2005 e successive integrazioni o modificazioni sino all'anno 2011 è di fatto accettato e non sarà oggetto di contestazione o rivalsa da entrambe le Parti interessate.

2) ALLINEAMENTO RETRIBUZIONE "ASSESTAMENTO ART.27" PER PERSONALE "ERT-ATER"

Le Parti hanno esaminato gli accordi sottoscritti in sede sindacale in data 9.06.2015 e 27.06.2016, relativi alla salvaguardia e armonizzazione dei livelli economici e normativi del personale occupato in ERT che, per l'intervenuta fusione, è stato trasferito in ATER, e ne confermano la validità e la corretta applicazione.

Alla luce degli accordi sindacali 2015 e 2016 per il personale *"ERT/ATER"* e a seguito dell'*assestamento ex dell'art. 27"* di cui al punto 1), si conviene di procedere all'allineamento delle retribuzioni ora in vigore, così come risultano dal completamento dell'allineamento retributivo, in 4 rate, avvenuto ai sensi dell'art. 10 dell'accordo del 27/06/2015.

Tali retribuzioni sono pertanto rideterminate alla luce dell'*"assestamento ex art. 27"* ai lavoratori ATER interessati¹ con la gradualità di n. 4 rate del 25% cadauna da applicare alle differenze rilevate e da riconoscere rispettivamente con le seguenti decorrenze:

- 1° quota 25% dal mese successivo alla data di sottoscrizione dell'Accordo;
- 2° quota 25% dai 12 mesi successivi alla data di sottoscrizione dell'Accordo;
- 3° quota 25% dai 24 mesi successivi alla data di sottoscrizione dell'Accordo;
- 4° quota 25% dai 36 mesi successivi alla data di sottoscrizione dell'Accordo.

Le differenze rilevate e le scadenze del riallineamento saranno comunicate da ATER ai lavoratori interessati mediante lettera da sottoscrivere dalle Parti per presa visione.

Si precisa che con l'erogazione dell'ultima quota della differenza, l'importo ex art. 27 fissato al punto 1) debba ritenersi completato, così da garantire l'armonizzazione retributiva.

I lavoratori interessati non potranno avanzare ipotesi di rivalsa inerenti la correttezza delle condizioni economiche riconosciute con gli accordi sindacali del 2015 e 2016.

3) BUONI PASTO

Tenuto conto delle importanti modifiche legislative (contributive e fiscali dal gennaio 2020) le Parti concordano di adottare, dal 01/01/2022, l'utilizzo del buono pasto elettronico, per un valore di €. 8,00, che beneficia del 100% di esenzione previdenziale e fiscale, così da abbandonare in via definitiva l'utilizzo del buono cartaceo.

Conseguentemente viene abolito quanto a suo tempo concordato (art. 18 dell'accordo del 17.10.2008) che aveva fissato l'importo di € 11,50 per il buono pasto da riconoscere al personale che superasse la soglia giornaliera di ore 6.30.

RS

ME ll eh² op

Pertanto, tenuto nel debito conto l'interpello dell'Agenzia delle Entrate n. 123 del 22.02.2021, si concorda di fissare il limite giornaliero di effettivo lavoro per il riconoscimento del buono pasto in favore dei dipendenti a 6.00 (sei) ore, a prescindere dal fatto che lavorino a tempo pieno o a tempo parziale e anche qualora l'articolazione dell'orario di lavoro non preveda una pausa pranzo.

Le Parti si impegnano a valutare congiuntamente i migliori strumenti da utilizzare per una condivisa forma di acquisizione delle presenze e le conseguenti modalità di calcolo in accordo con le RSU.

4) CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Al fine di garantire il corretto inquadramento del personale occupato e/o da assumere, le Parti confermano la volontà di tenere come riferimento la scala classificatoria definita dall'art. 1 del Contratto Integrativo aziendale del dicembre 2005.

Le Parti hanno colto l'occasione per confermare la corretta applicazione della scala classificatoria adottata da ATER e allegata al presente verbale (ALLEGATO 1) di cui fa parte integrante a tutti gli effetti.

5) PASSAGGI DI LIVELLO

A seguito della richiesta avanzata dalle OO.SS. si è proceduto, in data 14.10.2021, a un costruttivo confronto con la RSU durante il quale si sono potute verificare le posizioni lavorative, l'esperienza maturata e le mansioni svolte dal personale dipendente.

Si è inoltre preso opportunamente atto della riorganizzazione che ha interessato tutta la struttura di ATER Fondazione e che ha permesso anche di fronteggiare i danni causati dalla pandemia.

Si è quindi proceduto alla condivisa valutazione dell'inquadramento dei lavoratori approvando, nell'incontro con le RSU del 14.10.2021 (come da verbale allegato al presente accordo – ALLEGATO 2), n° 15 passaggi di categoria che si svilupperanno a partire dall'1.01.2022.

6) LAVORATORI A TEMPO DETERMINATO STAGIONALE E PERSONALE DI SALA

Nell'ambito dell'accordo relativo all'allineamento delle retribuzioni, denominato al precedente art.2 "assestamento art.27" per personale ERT-ATER, per quanto riguarda i lavoratori a tempo determinato stagionali e il personale di sala si è preso atto dell'avvenuta sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, degli accordi individuali previsti dall'art. 10 del verbale 27.06.2016 per la conferma delle condizioni concordate, nonché dell'impegno al diritto di prelazione per i lavoratori a tempo determinato, stagionali e a chiamata.

Con il riferimento ai lavoratori a tempo determinato stagionale e personale di sala, le Parti convengono di riconfermare l'impegno di cui sopra, il rispetto di tutte le condizioni fissate dal CCNL TEATRI STABILI applicato da ATER e di affrontare le problematiche relative alla migliore gestione e organizzazione, anche economica, di tali rapporti.

Le Parti si impegnano, inoltre, su questo punto ad avviare un confronto entro il primo semestre 2023.

7) CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto e/o modificato si rimanda alla contrattazione precedente.

8) STESURA TESTO UNICO DEGLI ACCORDI DI SECONDO LIVELLO

Le Parti, consapevoli della necessità di valutare e armonizzare quanto regolamentato nei precedenti accordi aziendali a decorrere dall'anno 2005, al fine di giungere alla stesura di un testo unico di riferimento così da

RS


AM
SP
31

confermare e coordinare quanto ancora in vigore e annullare quanto superato e non più in vigore, si impegnano, entro il primo semestre del 2023, ad avviare un confronto con la RSU per la raccolta di tutti i testi sottoscritti a decorrere dal 2005 e procedere alla loro ricognizione.

Le Parti si impegnano, infine, ad avviare un confronto per raggiungere e definire un PDR (Premio di Risultato) entro il primo semestre 2023.


Letto, approvato e sottoscritto a Modena il 29/12/2021


Per R.S.U.


.....
Mariagrazia Cavallo



.....
Ornella Parisotto


.....
Elena Simonini


Per OO. SS.

.....
Letizia Giello
Segretaria Provinciale Libersind – Confsal



.....
Fernando Siena
Segretario Generale SLC-CGIL

Per ATER FONDAZIONE


.....
Orsola Ghedini
Presidente ATER FONDAZIONE


.....
Roberto De Lellis
Direttore ATER FONDAZIONE


.....
Antonio Volpone
Direttore amministrativo ATER FONDAZIONE


.....
Giuseppe Innocenti
Consulente del Lavoro